

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva

2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36 - 43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii., tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Viste infine:

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AVF sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota protocollo PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";
- la propria deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto di riproporre in senso generale le scelte gestionali già assunte nelle precedenti stagioni venatorie in continuità con le decisioni prese sui calendari del biennio 2016-2017 e 2017-2018 tenendo a riferimento gli orientamenti ed i pareri espressi da ISPRA;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal predetto Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, Cambridge, UK: BirdLife International;
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2017/2018 e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	SPEC 2	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 1	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 1	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 1	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	SPEC 1	3a decade di gennaio	

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori

	STAGIONE VENATORIA																	
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
BOLOGNA	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	6.790	6.452	6.212	5.922	5.632
FERRARA	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	2.422	2.256	2.223	2.112	2.000
FORLI'-CESENA	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	6.199	5.905	5.787	5.644	5.454
MODENA	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	4.659	4.449	4.305	4.164	4.018
PARMA	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	4.426	4.243	4.110	3.933	3.787
PIACENZA	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	2.873	2.704	2.573	2.491	2.397
RAVENNA	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	5.805	5.547	5.390	5.132	4.942
REGGIO EMILIA	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	3.902	3.699	3.554	3.410	3.308
RIMINI	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	3.686	3.530	3.481	3.369	3.252
REGIONE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	40.762	38.785	37.635	36.177	34.790



CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC

	Stagione venatoria									
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640	9.252	9.038	8.848	8.568
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008	3.626	3.450	3.352	3.217
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232	7.844	7.787	7.588	7.365
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363	5.974	5.914	5.803	5.667
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823	5.730	5.541	5.349	5.309
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154	4.912	4.719	4.854	4.738
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262	7.688	7.331	6.935	6.605
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835	5.525	5.408	5.297	5.182
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977	3.886	3.797	3.681	3.641
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294	54.437	52.985	51.707	50.292

DATI DI CACCIA																		
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per		2013/2014 - capi per		2014/2015 - capi per		2015/2016 - capi per		2016/2017 - capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2	5	3	6	3	6	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	4	2	4	2	4	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3	9	3	10	3	10	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	4	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2	6	3	5	2	5	2
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3	11	3	11	2	11	2
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2	6	2	5	2	5	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2	4	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3	2	6	2	6	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3	6	3	7	3	7	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4	6	4	5	3	5	3
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2	8	3	7	2	7	2
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5	16	5	15	5	15	5
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2	16	3	14	2	14	2
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2	7	2	13	3	13	3
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3	20	3	16	3	16	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2	11	2	10	2	10	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2018-2019 la specie silvilago (minilepre) affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 16 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, il divieto di caccia alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della stagione venatoria al 16 settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della

specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti, viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- che per quanto attiene l'allodola e la beccaccia, la data

di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2018 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;

- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 settembre per tortora;
 - al 29 novembre per starna e pernice rossa;
 - al 2 dicembre per fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico;
 - al 31 gennaio per volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
 - al 31 dicembre per lepre, silvilago e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 29 novembre per quaglia in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index

per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- al 17 dicembre per merlo e al 31 dicembre per allodola risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
- al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
- al 20 gennaio per beccaccia risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, già allegata al parere ISPRA prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi

mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

- al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento, con una variazione percentuale dal 2000 al 2009 (trend a breve termine) del 5-95% e, molto più marcata dal 1991 al 2009 (trend a lungo termine) del 215-230% (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015). Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe

specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, - tramite piani di gestione, autorizzati dalla Regione, che prevedano quanto riportato negli schemi dei piani di gestione allegati al presente atto;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito da ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di fissare inoltre per pavoncella, il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonchè di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore

del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);

- di fissare altresì per la tortora, il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 16 settembre al 2 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 3 dicembre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 17 settembre al 31 gennaio, ad esclusione della zona a nord della linea pedecollinare opportunamente individuata dove può essere praticato il prelievo solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dal 2 al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non

più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica;

- di prevedere, per quanto attiene il prelievo del cinghiale in forma collettiva, l'arco temporale dal 1° ottobre al 31 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge 157/1992; in relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio;
- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 19 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei

maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;


Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'espletamento delle consultazioni;

Sentito il 6 marzo 2018 il Comitato di Consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;


Atteso che, con nota prot. PG/2018/162609 del 7 marzo 2018, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate e con nota PG/2018/231517 del 3 aprile 2018 ha integrato tale richiesta con la documentazione supplementare relativa ai tempi di prelievo degli ungulati in selezione ed in particolar modo della specie cinghiale, di seguito indicata:

- i dati relativi ai danni provocati dal cinghiale in Emilia-Romagna, come riportato nei grafici sottostanti;

Danni in Istituti di protezione ivi compresi i Parchi regionali e Riserve Naturali.



Danni risarciti dagli ATC nell'anno 2016



- il piano di prelievo del cinghiale in selezione suddiviso per sessi e classi di età in ogni distretto di gestione e zona di caccia, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 quaterdecies della Legge n. 248/2005;

Dato atto che ISPRA con nota prot. 25731/T-All in data 5 aprile 2018, assunta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2018/238998 del 5 aprile 2018, ha espresso parere favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2018-2019 relativamente al solo piano di prelievo in selezione della specie cinghiale;

Rilevato che nel predetto parere ISPRA ha ritenuto:

- che l'obiettivo, le dimensioni e la struttura del piano di prelievo del cinghiale in selezione fosse coerente con l'obiettivo del piano stesso, finalizzato a contenere e ridurre gli impatti causati dai cinghiali anche attraverso una riduzione delle presenze nelle aree critiche;
- che fosse accettabile l'estensione anche nel periodo 1° febbraio - 15 marzo 2018 della possibilità di prelievo alle femmine adulte, evidenziando al riguardo che se durante l'azione le femmine adulte risultassero accompagnate da giovani, andrebbe data priorità all'abbattimento di quest'ultimi i quali, in assenza della madre, possono avere comportamenti spaziali tali da aumentare il rischio di danni;

Richiamata la propria deliberazione n. 503 del 9 aprile 2018, "Calendario venatorio regionale - stagione 2018/2019. Efficacia delle disposizioni per il prelievo in selezione del cinghiale." con la quale, a seguito del predetto parere ISPRA favorevole relativamente al solo piano di prelievo in selezione della specie cinghiale:

- si è provveduto all'approvazione del "Calendario venatorio regionale. Stagione 2018/2019", al solo fine di consentire il prelievo in selezione al cinghiale che, come nei precedenti calendari venatori anche in relazione a quanto previsto dal documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA, doveva iniziare il 15 aprile al fine di mettere in atto tutte le possibili attività volte a mitigare i danni alle coltivazioni cerealicole,

foraggiere, industriali e oleaginose provocati da calpestio e scavo nelle fasi precoci di maturazione durante la stagione primaverile;

- si è disposto che, nelle more dell'acquisizione del parere completo da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, le disposizioni del Calendario venatorio regionale - Stagione 2018/2019, per quanto applicabili, siano efficaci per il prelievo in selezione del cinghiale e che con successivo atto verranno assunte le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva una volta acquisito il predetto parere;

Rilevato che il parere di ISPRA relativo al Calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 nel suo complesso, è pervenuto al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota prot. 26485/T-All in data 10 aprile 2018, assunta agli atti con protocollo PG/2018/253181 in pari data;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura del 16 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia a codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione,

folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione di Giunta regionale n. 79/2018;


- per il colombaccio la data di apertura del 16 settembre (terza domenica di settembre) in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti, viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati

dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015", dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per quaglia la data di chiusura del 29 novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015) e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, come dalla regione adottato; tale data peraltro risulta antecedente a quanto previsto dalla Legge 157/1992 all'art. 18 comma. Inoltre, osservando i dati della tabella iniziale "DATI DI CACCIA" e i sotto

riportati grafici l'andamento del cantiere rispecchia sostanzialmente quanto noto circa la fenologia della specie in ambito regionale, e più in generale per l'Italia settentrionale, ove il picco delle presenze si colloca nella seconda e terza decade del mese di agosto, la presenza è ancora sensibile nella prima metà del mese di settembre e diminuisce in maniera netta e progressiva nel mese di ottobre.

QUAGLIA – DATI / MESE PER STAGIONE VENATORIA



Benché non possa escludersi in assoluto l'occasionale abbattimento di quaglie selvatiche nel mese di novembre è del tutto verosimile che gli abbattimenti registrati in questo mese si riferiscano a soggetti allevati e rilasciati nelle Aziende agri-turistico-venatorie e nelle Zone di addestramento cani. (Angeletti G., Sebastianelli C., Gambelli P. & Politi P. - La migrazione della quaglia nella Provincia di Ancona (Italia centro-orientale) nel periodo 2001-2007, *Avocetta* 36: 65-74 (2012); Bricchetti P. & Fracasso G., 2004 - *Ornitologia italiana. Vol. 2 - Tetraonidae-Scolopacidae*. Alberto Perdisa Ed., Bologna; Spanò S. & Truffi G., 1992. *Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*. In Bricchetti P., De Franceschi P., & Baccetti C. (eds), *Fauna d'Italia. Edagricole, Bologna, pp. 812-824*; Spina F. & Volponi S., 2008. *Atlante italiano della migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 800 pp; Toschi A., 1935 - Osservazioni varie e conclusioni generali sulla migrazione della quaglia in Italia. Ric. Zool. Appl. Caccia 9: 105-117.);

- per la beccaccia, la data di chiusura del 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - sono disciplinati dal 2012 con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come suggerisce la Guida dell'ISPRA ed anche dal soprarichiamato parere ISPRA agli atti con protocollo PG/2018/253181 in data 10 aprile 2018;
 - è stato previsto un carniere - come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per la canapiglia la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia

nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

- per il codone la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;
- per alzavola e folaga la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla

nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;

- per tordo sassello la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;

- per tordo bottaccio e cesena, la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" richiama la nota ISPRA prot.

12006/A4C del 13 marzo 2017, già allegata al parere ISPRA prot. 16684/T-A11 in data 4 aprile 2017, assunto agli atti con protocollo PG/2017/259892 in pari data, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

- per germano reale la data di chiusura del 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di

Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto da ISPRA nel sopra richiamato prot. 26485/T-All in data 10 aprile 2018, assunto agli atti con protocollo PG/2018/253181 in pari data:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepre, silvilago e coniglio selvatico, individuando la data di apertura al 16 settembre (terza domenica di settembre) in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, la cui tendenza di popolazione è in aumento;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
 - che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla 1^ domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
 - che lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura;
 - che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.

157 e successive modificazioni", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;

- che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verificino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- che per la specie silvilago il prelievo venatorio affianca opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale, contribuendo ad arginare i rischi di ampliamento dell'areale e della consistenza e le potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra il silvilago e le popolazioni autoctone di lepre;
- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto il 16 settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni


l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- di prevedere, nei limiti stabiliti dal presente calendario l'autorizzazione, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, di specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre;
- di confermare, per quanto attiene la volpe, la data di apertura del 16 settembre, attenendosi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre al 29 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in

cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;

- la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- i dati relativi alle uscite settimanali effettuate dai cacciatori nella stagione venatoria 2016/2017, ottenuti dalla lettura dei tesserini regionali, evidenziano la bassissima incidenza delle uscite nelle 2 giornate aggiuntive, sia analizzando i dati totali che le sole uscite con capi abbattuti, come si evince dal seguente grafico:

USCITE PER SETTIMANA – OTTOBRE E NOVEMBRE 2016



- di confermare, inoltre, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 19 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di

questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abitare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa;

- di promuovere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);
- di confermare il carniere giornaliero di 10 capi del moriglione, in quanto, come richiesto da ISPRA, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia -vagante e appostamento-) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a ISPRA, prevista dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2016/2017, sono stati il 94,9%, l'88,2% dei quali con carniere), come riportato nella tabella iniziale "DATI DI CACCIA";
- di confermare la caccia in preapertura del merlo a partire dal 1° settembre nelle giornate fisse di giovedì e domenica, con un carniere giornaliero di 5 capi, in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- di confermare la caccia in preapertura della tortora a partire dal 1° settembre nelle giornate fisse di giovedì e domenica, con un carniere giornaliero di 15 capi, in quanto è stato adottato il carniere stagionale proposto da ISPRA, nelle more delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione nazionale in corso di predisposizione;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dal 16 settembre al 1° ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita nelle sole giornate fisse di giovedì e domenica;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo dal 2 gennaio al 31 gennaio per il colombaccio e dal 20 al 31 gennaio per le specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA nel citato parere prot. 26485/T-All in data 10 aprile 2018, assunto agli atti con protocollo PG/2018/253181 in pari data:

- con riferimento al disturbo arrecato dalla caccia nelle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e in vicinanza di pareti rocciose o di altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli, in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei "Piani Faunistici venatori provinciali" redatte secondo le direttive regionali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, e nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure Specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in

applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto tali specie sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie di interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

- con riferimento alla pavoncella di recepire le indicazioni ISPRA in merito al carniere massimo stagionale fissandolo in 25 capi, ma di confermare il carniere giornaliero di 10 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010) come anche confermato dallo stesso parere dove si dice che la caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo, Birdlife International non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della Pavoncella, anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello et al. 2014); inoltre, come richiesto da ISPRA, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate

di caccia suddivisi per decenni, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia - vagante e appostamento-) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a ISPRA, prevista dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2016/2017, sono stati il 94,9%, l'88,2% dei quali con carniere), come riportato nella tabella iniziale "DATI DI CACCIA";

- con riferimento alla tortora di recepire le indicazioni ISPRA in merito al carniere massimo stagionale fissandolo in 20 capi, ma di confermare il carniere giornaliero di 15 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA;
- con riferimento all'allodola già da diversi anni nella Regione vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ossia un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi, con segnatura sul tesserino venatorio regionale di tutti gli abbattimenti effettuati anche fuori regione in regime

di mobilità venatoria; inoltre come richiesto da ISPRA, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia -vagante e appostamento-) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a ISPRA, prevista dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2016/2017, sono stati il 94,9%, l'88,2% dei quali con carniere), come riportato nella tabella iniziale "DATI DI CACCIA";

Considerata infine l'opportunità di richiedere ad ISPRA uno specifico parere in merito alle giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva al fine di mettere in atto tutti gli strumenti per la mitigazione dei danni all'agricoltura provocati dalla specie;

Dato che con nota del 27 aprile 2018 protocollo PG/2018/304280 il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto ad ISPRA un parere in merito alla possibilità di autorizzare la caccia con il metodo della girata senza individuare preventivamente le giornate consentite, ma lasciando libertà di scelta alla squadra;

Preso atto che con nota prot.31135/T-A11 in data 4 maggio 2018, assunta agli atti con protocollo PG/2018/322475 del 7 maggio 2018, ISPRA esprime parere favorevole alla modifica sopra indicata;

Dato atto altresì dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette e sviluppo della montagna con nota NP/2018/7775 del 5 aprile 2018 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi previsti non incidono

in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, nei Piani di gestione e nelle Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di Rete Natura 2000 e nei regolamenti di settore delle aree protette, nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici provinciali;

Acquisito, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo del 23 maggio 2018 PG/2018/0373884 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 21 maggio 2018 con nota prot. AL/2018/31878 del 22 maggio 2018, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, in considerazione dell'acquisizione dei pareri ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, di assumere le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva, in attuazione di quanto previsto al punto 4), parte dispositiva, della succitata deliberazione n. 503/2018;

Considerata l'opportunità di formulare in un unico atto tutte le disposizioni riferite al prelievo venatorio per la stagione 2018/2019, comprendendo anche le statuizioni relative al prelievo in selezione del cinghiale già assunte con la più volte citata deliberazione n. 503/2018, per una maggior fruibilità del Calendario venatorio da parte di tutti gli interessati;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale. Stagione 2018/2019", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2018-2019", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", in vigore fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, G "Parte 1, Schema

piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi";

Dato atto che per quanto concerne il prelievo in selezione del cinghiale le disposizioni del Calendario qui approvato includono quanto già definito con la più volte citata deliberazione n. 503/2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima

fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 febbraio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 121 del 6 febbraio 2017 recante “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione di quanto previsto al punto 4), parte dispositiva della propria deliberazione n. 503 del 9 aprile 2018, il "Calendario venatorio regionale. Stagione 2018-2019" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 9 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2018-2019", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria", in vigore fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, G "Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna" e "Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa", H "Linea pedemontana" e I "Fiumi"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che per quanto concerne il prelievo in selezione del cinghiale le disposizioni del Calendario qui approvato includono quanto già definito con la deliberazione n. 503/2018;
- 4) di dare atto altresì che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2018/2019;
- 5) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.